



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
Ufficio Progettazione e direzione lavori

GARA PER PUBBLICO INCANTO
SERVIZI DI INGEGNERIA

**“RICOSTRUZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO S.GIOVANNI DI
MEZZOLOMBARDO”**

CAPITOLATO D’ONERI

**per il servizio relativo alle attività professionali di
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del servizio.....	- 3 -
Art. 2 - Descrizione dei lavori	- 3 -
Art. 3 - Prestazioni richieste	- 4 -
Art. 4 - Cauzione definitiva	- 5 -
Art. 5 - Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento del servizio.....	- 5 -
Art. 6 - Termini per lo svolgimento dell'incarico.....	- 5 -
Art. 7 - Compensi, modalità di pagamento e penali	- 6 -
Art. 8 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori.....	- 7 -
Art. 9 - Risoluzione per inadempimento	- 8 -
Art. 10 - Clausole di risoluzione espressa	- 8 -
Art. 11 - Recesso	- 9 -
Art. 12 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati	- 9 -
Art. 13 - Foro competente.....	- 9 -
ALLEGATO 1 - Contenuti Minimi delle Prestazioni.....	- 10 -

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riferita ai lavori per la “*RICOSTRUZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO S.GIOVANNI DI MEZZOLOMBARDO*” in Provincia di Trento.
2. *omissis*
3. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto nonché dal progetto esecutivo dell'opera di cui all'art. 2.
4. L'affidatario assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto esse attengono alla organizzazione e gestione del servizio a proprio rischio; conseguentemente l'affidatario è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione, anche parziale, dei presupposti adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle norme tecniche applicabili alle prestazioni del servizio nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera di cui all'art. 2.

Art. 2 - Descrizione dei lavori

L'importo stimato dei lavori a base d'appalto a cui si riferisce il servizio oggetto del presente capitolato è pari ad 20.480.000,00 euro così suddiviso:

- importo per lavori soggetti a ribasso d'asta di €19.862.000,00
- importo relativo agli oneri generici per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 stimati in € 618.000,00 non soggetti a ribasso d'asta;

1. La tipologia contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori in appalto è interamente a corpo.
2. Il tempo contrattuale previsto per dare compiuti i lavori è fissato in giorni massimi 850 (ottocentocinquanta) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
3. Schematicamente l'opera ha per oggetto la realizzazione di una nova struttura sanitaria sull'area dell'attuale Ospedale S. Giovanni di Mezzolombardo. Il nuovo complesso ospedaliero è articolato secondo le seguenti funzioni principali:
 - Punto di primo intervento;
 - Attività radiodiagnostica;
 - Attività chirurgica;
 - Attività endoscopica;
 - Attività specialistica ambulatoriale;
 - Attività ambulatoriale MMG
 - Attività ambulatoriale infermieristica e servizio cure domiciliari;

- Hospice;
- Ospedale di comunità;
- Centro per i disturbi del comportamento alimentare;
- Centro salute mentale;
- Raccolta sangue;
- Attività generali e di supporto.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al progetto preliminare.

Art. 3 - Prestazioni richieste

1. Per le prestazioni oggetto dell'appalto sono richieste le seguenti professionalità minime:

A1) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D. lgs. 81/2008 e ss.mm., cioè, in alternativa:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM,4, da LM,20 a LM,35, LM,69, LM,73, LM, 74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. Per l'espletamento del servizio in appalto, l'affidatario deve mettere a disposizione, almeno 2 persone fisiche, che costituiscono il gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Fermo restando che il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere assunto da un'unica persona, in ogni caso, resta fermo il numero minimo di 2 persone richiesto per lo svolgimento del servizio.

3. Qualora l'affidatario abbia presentato in sede di gara la dichiarazione di subappalto, lo stesso è ammesso nei limiti consentiti dal comma 12-bis dell'articolo 20 della LP 26/1993 e ss.mm e ii.

4. In sede di esecuzione è fatto obbligo tassativo di comunicare qualsiasi variazione che incida sull'idoneità professionale e, in particolare, la perdita del requisito previsto dall'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione

dei lavori) del D.Lgs. 81/2008 per mancato espletamento dei corsi di aggiornamento previsti per il coordinatore della sicurezza.

5. Se l'incarico è affidato a soggetto diverso da persone fisiche (cioè diverse da professionisti singoli o associati), l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione in ordine ad eventuali cessazioni/sostituzioni/variazioni dei soggetti indicati, in sede di gara, quali persone fisiche incaricate all'espletamento dell'incarico quale coordinatore della sicurezza; dovrà, in particolare, comunicare quelle variazioni (esempio: mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti per il coordinatore della sicurezza) tali da poter pregiudicare l'espletamento degli obblighi contrattuali.

Art. 4 - Cauzione definitiva

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 23 commi 8 della L.P. 26/93.

Art. 5 - Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento del servizio

1. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
2. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente il committente/responsabile dei lavori sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dello stesso. L'affidatario e il committente sono obbligati a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificassero nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni oggetto del presente capitolato o che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza dell'affidatario o del committente.
3. L'Affidatario deve garantire la presenza minima in n. 3 visite settimanali di almeno 2 ore cadauna da parte del soggetto che ricopre il ruolo di C.S.E L'affidatario auto-certificherà la presenza in cantiere dei soggetti del gruppo di lavoro, secondo quanto offerto in sede di gara, conscio della responsabilità cui va incontro per false dichiarazioni, secondo le disposizioni del DPR 445/00 e s.m.
4. Per parte delle prestazioni che non hanno natura di opera intellettuale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, l'Affidatario può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente servizio saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo Affidatario. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere all'Affidatario l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

Art. 6 - Termini per lo svolgimento dell'incarico

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla stipula del relativo contratto ovvero dalla consegna del servizio nel caso previsto dal comma 2 e avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di

collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riferisce.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, allorché sia stata affidata l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Compensi, modalità di pagamento e penali

1. L'ammontare del compenso dovuto all'affidatario per l'esecuzione del servizio, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella presentato in sede di gara e che viene allegato al contratto di appalto quale sua parte integrante, è determinato nell'importo complessivo di offerta. Il preventivo di parcella deve riportare per esteso gli importi presunti di onorario per ciascuna delle prestazioni di cui all'art. 1 nonché l'importo delle spese comprensivo dei costi della sicurezza, come indicati all'art. 3, nonché il ribasso offerto in valore percentuale.
2. Qualora in corso di realizzazione dell'opera, l'importo lordo dei lavori come indicato all'art. 2 subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo verrà rideterminato in base al ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta
3. Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto all'affidatario (o dello/a Studio/Società presso il/la quale l'Affidatario è domiciliato), previa emissione di fattura da parte dello stesso affidatario con le seguenti modalità:
 - a) pagamento in acconto delle spese, nella misura massima corrispondente al 20% (venti per cento) dell'onorario di cui all'importo complessivo di offerta del comma 1), ad avvenuta stipulazione del contratto previa consegna di fidejussione "a prima richiesta" nelle forme d'uso commerciale munita delle seguenti clausole:
 - pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l'aggiudicatario ed il fidejussore, ivi compreso il mancato pagamento del canone;
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
 - b) pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotto l'eventuale pagamento di cui alla lettera a), proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
 - c) pagamento del saldo corrispondente al residuo 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alle lettere a) e b), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo. Le competenze dovute all'affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna alla medesima Committente della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.
4. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario (o dallo/a Studio/Società presso il/la quale l'affidatario è domiciliato) nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 20 della LP 26/1993. Il DURC sarà acquisito d'ufficio previa presentazione di apposita attestazione, da parte dell'affidatario,

contenente tutti i dati richiesti per l'ottenimento di tale Documento.

5. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori di cui all'art. 2, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.
6. Nessun compenso o indennizzo spetta all'affidatario nel caso in cui i lavori, di cui all'art. 2, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.
7. Il Responsabile del Procedimento, qualora rilevi violazioni degli obblighi contrattuali o gravi negligenze da parte dell'affidatario del servizio, può disporre la contestazione con lettera raccomandata, diffidandolo a provvedere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine o l'invio di almeno cinque contestazioni, e in ogni caso ciascuna delle contestazioni in più rispetto alle prime cinque, comporta l'applicazione, nel primo pagamento utile, di una penale pari all'3‰ (tre per mille), ai sensi art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, da detrarre, nel rispetto della normativa fiscale, dal corrispettivo spettante per il servizio in parola. Qualora l'importo delle penali raggiunga cumulativamente il 10% dell'importo del corrispettivo di contratto, l'amministrazione può disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 9.
8. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 7 non preclude la facoltà dell'amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 8 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario si impegna ad attuare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'affidatario é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006), il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. L'affidatario é altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248/2006).
4. Il coordinatore della sicurezza, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle

annotazioni sul "*Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro*", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'Appaltatore dei lavori, e vi annota i relativi esiti.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, il committente provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'affidatario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.
3. Qualora il Committente eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1) spetta all'Affidatario, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.

Art. 10 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- g. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
- l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
- o. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata;
- p. mancata trasmissione della relazione periodica di cui all'articolo 5, comma 2;
- q. mancato espletamento delle funzioni di CSE di cui all'allegato 1 (contenuti minimi delle prestazioni);
- r. mancata comunicazione dei fatti di cui ai commi 4 o 5 del precedente articolo 3.

2. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia

ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 11 – Recesso

1. È facoltà del committente recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'affidatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 12 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico dell'affidatario, mentre l'eventuale contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza di appartenenza e l'I.V.A. sul compenso ed, eventualmente, sul predetto contributo sono a carico del Committente, quale destinatario della prestazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 13 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato é competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 14 – Disciplina applicabile

La disciplina applicabile al contratto è costituita:

- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla L.P. 26/1993 ed al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg;
- dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.
- dal capitolato prestazionale costituente l'allegato H del citato D.P.P. 9-84/Leg. del 2012 per le parti riferite alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- dalle ulteriori condizioni contrattuali costituenti l'allegato 1 in quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.

ALLEGATO 1 – Contenuti Minimi delle Prestazioni

(Ai sensi del comma 1 art. 4 “Capitolato Speciale d’Oneri” di cui è parte integrante)

A1) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà, in particolare:

- a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- b) trasmettere formalmente, per conto del committente o del responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- c) richiedere a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131, comma 2, lettera c del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e, per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- d) provvede alla verifica del rispetto dell'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, imposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 43, comma 3, della l.p. n. 26/1993 e ss.mm., accertando la corrispondenza con il libro matricola delle imprese esecutrici e con Libro del personale di cantiere, ove previsto;
- e) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b) possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- f) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- g) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- h) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- i) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- j) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- k) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- l) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- m) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.

- n) a lavori ultimati, produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m. su supporto cartaceo e magnetico.
- o) provvede, ai sensi dell'art 92, comma 1, lett. b) del Dlgs 81/2008 e s.m., all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica conseguentemente che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Sono escluse dall'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore stesso, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista coordinatore:

- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro delle imprese, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.

Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, ovviamente sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato il servizio ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.